

Relazione sul progetto di legge
che determina lo stipendio per i Membri
ed ufficiali dell'Ordine giudiziario
del Ministero pubblico.

S

Signori Deputati,

Nella discussione che si
agita in questa Camera sul bilancio
passivo della Grande Cancelleria fu
opportunitamente rilevata la necessità
di una legge, la quale ordinasse
stabilmente e con equa misura secondo
la dignità e la qualità delle cariche
e degli uffizii, gli stipendii da
assegnarsi ai Membri dell'ordine
giudiziario, agli uffiziali che ne
dipendono, ed ai Membri del
pubblico Ministero.

A ciò intende, o Signori,
il progetto di legge che d'ordine
di S. M. ho l'onore di
presentarvi, abbisognando che sia
prestamente regolata questa parte
dell'ordinamento giudiziario, acciò che
si abbia una certa norma a cui
uniformarsi nella formazione del
Bilancio pel venturo anno 1832.

Non si tratta per altro in
questo progetto della composizione
dei Tribunali dello Stato per ciò

S 183

entro pochi giorni

che riguarda il numero dei giudicanti
e degli ufficiali che si saranno adottati,
tal cosa sarà l'oggetto di un'altra
legge organica che verrà ugualmente
sottoposta alle vostre deliberazioni.

Onde agevolare la discussione e
procedere più spedatamente a questa
bisogna, il Ministero, come si
praticò in altri paesi coi quali
teniamo stretti rapporti di somi-
glianza rispetto alla natura delle
istituzioni politiche e civili, riputo-
conveniente di limitarsi in questa
legge alla tassa degli stipendii.

Espondesi però nei consigli del
Governo, nella trattazione di queste
materie spettanti all'ordinamento giudi-
cizio, deliberato di attribuire ai
Corpi della Magistratura nomi
più convenienti alla natura delle
loro attribuzioni, si è del pari
giudicato opportuno d'introdurre
in questa legge le nuove denomi-
nazioni, ad evitare lo scorcio di
una subita variazione.

Perciò e che nel primo articolo
del progetto si dispone che il
Magistrato Supremo di Cassazione
prenderà il nome di Corte Reale



di Cassazione, ed i Magistrati d'appello
si chiameranno Corti Reali d'appello. For-
fatta Denominazione di Corti altre
di essere più conforme all' uso
generalmente invalso presso le altre
nazioni, pare che meglio convenga
con quella disposizione dello Statuto,
la quale dichiara la giustizia emanare
dal Re ed essere in suo nome
amministrata dai Giudici che egli
instituisce.

I Tribunali di prima cogni-
zione come reca l' articolo 2.^o
piglieranno il nome di Tribunali
provinciali che si fa derivare dai
limiti territoriali della loro giuri-
dizione comparativamente a quella
più ristretta dei Giudici di
Mandamento. Non si volle mutare
la presente loro denominazione con
l' altra quasi sinonima di
Tribunali di prima istanza per
cio che essi Tribunali in molte
cause realmente sono Tribunali di
seconda istanza, ossia d'appello, ed
in molte altre sono chiamati a
giudicare inappellabilmente in prima
ed ultima istanza? Gli
attuali Agguanti saranno chiamati

Gudii supplenti, perché l'ufficio loro
sarà propriamente quello di sup-
-plire ai Gudii ordinari mancanti
ed impediti senza che possano, come
di presente intervengono in molti Cri-
-bunali, concorrere di subito coi Gu-
-dii ordinari alla decisione delle cause.

Agli Avvocati Generali, ed
agli Avvocati Fiscali Generali suben-
-teranno presso alle Corti i Procuratori
Generali del Re, ed agli Avvocati Fiscali
presso i Tribunali i Procuratori del Re,
nomi appropriati all'oggetto massimo
delle loro attribuzioni, il quale sta
nel procurare che sia in nome del
Re debitamente amministrata la giustizia.

Cio premesso, nei seguenti
articoli del progetto si procede a
determinare lo stipendio per Membri
delle Corti, dei Tribunali e del
pubblico Ministero, come si dei loro
ufficiali.

Adrendo al voto espresso da
questa Camera nella discussione del
Bilancio passivo della Grande Camera,
-leria il Ministero seguì il prin-
-cipio che niuno stipendio possa eccedere
le L. 15. /m.

Questo adunque che sarà il

massimo Degli stipendii viene attribuito
al Primo Presidente della Corte di
cassazione, il quale siede sul più sublime
seggio della Magistratura del Regno;
ma però si è trovato conveniente di
assequare a sì alta Dignità quella
indennità d'alloggio che anche ai
Ministri del Re viene dispensata.

Al determinare lo stipendio
del Secondo Presidente di essa Corte
di Cassazione, il Ministero osservò
pure quella misura che già venne
additata dal voto di questa Camera,
ed il medesimo fece rispetto al
Segretario, il quale dove bensì patire
una sensibile riduzione sul trattamento
che avea dalla legge organica di
quel Magistrato, ma sarà tuttavia
sufficientemente retribuito, fatta ragione
dei proventi casuali che gli riman-
gono riservati senza che vi abbia
parte il Governo.

Allo stipendio del Primo Presidente
siene parificato quello del Procuratore
Generale del Re, ommessa però
l'indennità di alloggio. La quale
parificazione fu determinata dalla
provata necessità di innalzare il
pubblico Ministero a quel maggior

grado di dignità e di propria
indipendenza in cui nello stato attuale
della cosa è mestieri che sia colla
costa nei suoi rapporti coll'ordine
giudiziario. E qui per amore
di unità congiungesi a dicitura
che seguendo l'esempio delle
altre Regioni de cui finnow proceduti
nelle riforme legislative, e per iden-
tita di ragione sono in questo
progetto di legge della stessa natura
regolate i stipendii dei Conservatori
Giurati presso le Corti d'Appello
e dei Conservatori del Re presso
ai Tribunali provinciali.

Ne primi Substituti si degli
una come degli altre non assegna
una stipendii corrispondente a quelli
dei Giudici meglio retribuiti; e
rispetto agli altri Substituti lo
stipendio non si dilunga gran fatto
da quello degli altri Giudici.

Si vuole pertanto le esenzioni
rispetto agli stipendii del
Primo e del Secondo Presidente
della Corte di Cassazione, del
Conservatore Giurato del Re e del
Spectore, quelle degli altri Membri
della Corte stessa continueranno ad

essere corrisposti in quella misura che
era stabilita dalla legge organica.
Io però non cessero di notare, o
Signori, che per tal modo i consiglieri
della nostra Corte di cassazione
comparativamente a quelli degli altri
paesi faranno pur sempre i
meno retribuiti.

Quanto alle Corti d'appello
per osservare una adeguata gradazione,
il progetto di legge porta una
diminuzione all'attuale stipendio dei
Primi Presidenti, che si riduce con
uguaglianza di trattamento a L. 11,000.
eccettuato il Primo Presidente della
Corte di Torino, a cui si vuole concedere
un aumento di L. 1000. perchè
deve presiedere ad un corpo giudiziario
molto più numeroso degli altri, e
perchè a ragione della sua resi-
denza nella Capitale del Regno
deve naturalmente incontrare maggiori
spese. Dovunque ai Magistrati
che fiedono nella Capitale si
concede uno stipendio maggiore; perciò
non parra grave questa sola ecce-
zione che si vuole introdurre
rispetto al Primo Presidente della
Corte d'appello di Torino.

B
131

Il Kingdon finiva pure
cominciando di arrivare ai primi
Presidenti delle feste d'appelli una
indennità di alloggi, la quale fosse
di £. 5/6 per quello della
Corte de' primi, e di £. 1/00 per
gli altri, questo essendo il mio
vantaggio che a lui si vuole riservato
in confronto dei beneficii concessi
avuto riguardo alla rappresentanza
che deggiamo sostenere.

Lo stipendio dei Presidenti di
Classe è ridotto per tutti ad eguale
misura, ed è parificato a quello
dei Presidenti delle feste di
Cacciatori.

Respetto ai Presidenti d'appelli
il progetto ha divisio in tre cate-
gorie, le quali saranno flammate
regolate dall'anzianità. Alla
prima di ogni categoria composta
di 25 Presidenti si può assegnare,
numero che si eromina alla loro parte della
facoltà di Presidenti, e assegnate
lo stipendio di £. 6000; -
alla 2^a categoria composta fi-
nalmente di 25 individui è
assegnato lo stipendio di £. 5000,
ed a tutti gli altri, dei quali

farà dei quali farà composta la
3^{ra} e assegnato lo stipendio di
L. 4,500. Per tal modo sarà
formato un ruolo generale di tutti i
consiglieri d'appello dello Stato, qua-
lunque siano la forte a cui ap-
partengono, ed il loro passaggio
dall'una all'altra delle categorie
verrà ad operarsi per sola ragione
d'anzianità senza che sia ciò riposto
nell'arbitrio del Governo, cessando
ad un tempo quella disparità di
trattamento che di presente occorre
fra le varie forte.

L'art. 8. del progetto
di legge regola quindi lo stipendio
degli Avvocati e dei Procuratori dei
poveri e dei rispettivi loro sostituti
presso alle forte d'appello.

Non si parla degli Uffici
dei poveri presso ai Tribunali
provinciali perché il Ministero
intende, come espressamente si dice
nel progetto di legge sull'ordi-
namento generale delle forte e
dei Tribunali, che le cause dei
poveri nelle Province, come si prati-
cava prima dell'anno 1823. sieno
affidate agli Avvocati patrocinanti

M

ed ai procuratori collegati. Il
Regio Editto 27. genn. 1822.
conferisce gli uffici dei nomi
presso ai tribunali di Appello
di 2^a classe istituiti nelle città
che erano in quel tempo capi-luoghi
delle Divisioni; ma per una parte
non si vede ragione per cui tali
uffici debbono esistere presso alcuni
tribunali e profuorire dagli altri,
e per l'altra non si scorge la
necessità di guare le "frange",
moltiplicando così molti uffici, che
più parte dei quali mancherebbe
di un corso sufficiente, e così -
pendente al Dispendio che lo Stato
dovrebbe incontrare.

Le sopra quindici è determinata
la stipendio per i tribunali pro-
-vinciali, e quale sistema viene in
questa categoria, esiste soggetto alle
città in cui hanno sede, ed alla
maggiore quantità degli uffici che
vi esistono, come fu dell'ope-
-razione dimostrata.

Il Ministro non può abben-
-donare questo sistema della Divisione
dei tribunali in classi o categorie,

che si trova quasi generalmente seguito,
e non giudico opportuno di collocare
i giudici componenti gli stessi Tribu-
nali sopra un solo ruolo di
anzianità, come fece dei consiglieri
d'appello, perché ciò riuscirebbe
a una mera esagerazione dei riguardi
di dovute al principio della man-
ribilità. Il mezzo delle ricom-
pense un'efficace e indispensa-
bile onde imprimere nei pubblici
funzionari quell'attività che è
necessaria a ben adempiere le loro
funzioni sarebbe meno del tutto
qualora i giudici dei Tribunali
dovessero attendere le promozioni
ed i conseguenti aumenti dello sti-
pendio dalla sola azione del
tempo. Sta bene che il Governo
non possa rinvase e ne meno tras-
locare i giudici inamovibili ma
abbia almeno la facoltà di pre-
miare i più solerti, i più
intelligenti, i meglio affezionati ai
doveri del loro ufficio, e di lasciare
negli antichi loro stalli i tepidi,
coloro che sono paghi di lavorare
solo quanto basta a non incontrare
nelle disciplinabili censure.

Però questa partizione dei Tribunali
in varie categorie non deve togliere
assolutamente al Governo la facoltà
di crescere lo stipendio dei Giudici
promuovendoli, come oggidì si pratica
talvolta da una minore ad una
maggiore categoria senza traslocarli
altrove. Il Governo usando cautamente
di tale facoltà nel modo che viene
additando l'art. 11. Del progetto
produrrà due beni; quello cioè di
non costringere sempre i Giudici
benemeriti ad un incomodo trasloca-
mento, e l'altro di causare l'in-
conveniente che i più anziani fra
i giudicanti, quelli che prefe-
rentemente deggiono aver raccolta
maggiore copia di lumi, e di
esperienza, si trovino riuniti
in alcuni Tribunali, e gli altri
Tribunali sieno composti ognora dei
Giudici meno anziani ai quali
manca il lungo uso degli affari.

Rispetto ai Giudici di Montea-
mento il progetto di legge in
difetto assegna a quelli delle fette
ove siede un Tribunale provinciale
uno stipendio uguale a quello dei

Giudici degli stessi Tribunali, ed
agli altri tutti indistintamente che
sono quelli componenti oggi la
terza e la quarta classe e asse-
gnato lo stipendio di L. 1100.

Ma questi Giudici oltre alla speran-
za che avremo di essere a ragione
del loro merito promossi al loro
traslocamento ad una città capo di
Provincia, o all'essere applicati a
qualche Tribunale, potremmo anche
permanendo nella loro carica, ottenere
ogni Decennio un aumento che
fara la decima parte dell'at-
tuale loro trattamento.

Finalmente il progetto dopo
di avere assegnato uno stipendio
ai Segretari delle Corti, e dei
Tribunali, ed ai loro sotto segre-
tari dispone che siano anche
stipendiati i Segretari delle
giudicature; e se agli uni che
agli altri s'asigna una parte dei
diritti di segreteria che quindi
innanzi faranno devoluti al governo
e per suo conto riscossi, senza
ammettere fra i medesimi alcuna
distinzione, la quale potrebbe ostare
a quella semplicità che si dee

ricercare nella tenuta dei conti.

Questa materia delle Segreterie fu già argomento di accurate indagini e di lunghe discussioni: risi furono i progetti ed i pareri, ma tutti combinarono in ciò che si debba adottare un sistema misto, per cui sia concesso ai Segretari un certo stipendio, non che una parte dei diritti di Segreteria onde eccitare in loro maggiore propensione al lavoro nell'interesse del pubblico servizio e compensarli anche della incossione a cui dovranno attendere a pro del pubbl. erario.

Il progetto di legge reca che le Corti d'appello avranno un solo Segretario, il quale sarà incaricato degli affari civili, ed insieme dei criminali, e così mentre gli affari ed il personale delle Segreterie saranno concentrati sotto all'immediata direzione di un solo capo, si otterrà eziandio una sensibile economia per lo Stato.

Alla regolarità del servizio si provvederà poi coll'assegnare per ognuna delle Segreterie quel numero di sotto Segretari, ed anche di scrivani che risulterà necessario.

arato riguardo a tutte le circostanze,
tanto massime che i Segretari restere-
ranno quindi incaricati delle attribu-
zioni ora spettanti agli uffizii degli
celluosi, l'abolizione dei quali già
venne risolta nei Consigli del
Govern, e sarà proposta nell'an-
nunciato progetto di legge sull'or-
dinamento delle forti e dei Tribunali.

Ma quella parte dei proventi
delle Segreterie, che lo Stato dee
abbandonare ai Segretari è conveniente
che sia ugualmente compartita fra
essi ed i Sotto Segretari, che importa
di rendere del pari interessati al
buon andamento degli uffizii, prele-
vate però le spese d'uffizio, che
non devono ricadere sopra il solo
Segretario, al quale è giusto di
conferire intiero lo stipendio che
viene dalla legge stabilmente
determinato.

L'agio del 20. per %
è paruto sufficiente rispetto alle
Segreterie delle forti e dei Tribunali
a fronte degli stipendii che vengono
assegnati ai Segretari ed ai Sotto
Segretari, ma quanto ai Segretari
delle Giudicature di Mandamento

M.

L'agio vuol essere di gran lunga
maggiore perchè minore è lo sti-
pendio.

Non pare necessario al
Ministero di stabilire una gradazione
di stipendio tra i Segretari delle
Giudicature, perchè la diversità di
trattamento che terrà luogo di promo-
zione fra di loro consisterà nella
maggiore somma degli utili che
avranno a conseguire coll' essere ap-
pliciti piuttosto ad una Giudicatura
che ad un'altra. Lo stipendio
di lire 600. che viene assegnato
indistintamente a tutti i detti se-
gretarij servirà pertanto a rendere
meno dura la sorte di quelli
fra loro, che nella presente condi-
zione di cose sono troppo mise-
ramente trattati.

È fatto costante che mentre
i Segretari dei Magistrati, e della
più parte dei Tribunali, non che
di molte fra le Giudicature sono
largamente provvisti non pochi
dei Segretari nei Mandamenti mancano
del più stretto necessario.

Il progetto di legge di che
M

si tratta, mira adunque a correggere,
in parte almeno, così fatte disugua-
glianze; e quantunque non sia
del tutto possibile nello stato attuale
delle cose di determinare con preci-
sione il prodotto dei diritti per
ognuna delle Segreterie il Ministero
giudicando dal risultato delle indagini
che furono praticate con quella
diligenza che si poté maggiore, e
colla forza dei dati statistici
che vennero approfittamente raccolti,
tiene per fermo che in forza di
questa legge lo Stato ricaverà dal
prodotto in complesso delle Segreterie
tanto che basterà a compensarlo
delle maggiori spese che deve incontrare.

500 copie

N. 64,

Progetto di legge
presentato dal Ministero di Giustizia
nella tornata del 30 Aprile 1891,

Stipendio per membri ed uffiziali
dell'Ordine Giudiziale e del
Ministero Pubblico.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alla Camera legislativa del Reale Ministero dello interno, incaricato opportunamente del portafoglio del Ministero di grazia e giustizia, che abbia incaricato di seguirvi i lavori e di sottoporlo al Parlamento.

Art. 1.

Al titolo Registrate di revisione e di appello s'annunzia il titolo di Corte reale di revisione e di appello.

Il Tribunale di prima istanza s'annunzia quello di Tribunale provinciale.

Al titolo Tribunale s'annunzia in tutti i Tribunali s'annunzia il titolo di Tribunale supplementare.

Art. 2.

Il Capo del Ministero pubblico presso alle Corti di revisione e presso alle Corti d'appello s'annunzia il titolo di Procuratore generale del Re; il Capo dell'Ufficio presso alle Corti provinciali s'annunzia quello di Procuratore del Re.

Una dei Sottitoli del Procuratore generale del Re presso alle Corti di revisione e presso ogni Corte d'appello avrà il titolo di Primo Sottituto.

Sono pure il titolo di Primo vice Sottitolo del Procuratore del Re presso ai Tribunali provinciali, e vice in più termini.

Art. 3.

Le Ripartizioni dei numeri delle Corti di revisione e di appello sono eguali:

Al Primo Tribunale	15000
Al Secondo Tribunale	12000
Al Tribunale dei Sottitoli	8000
Al Procuratore generale del Re	15000
Al Primo Sottituto Procuratore generale del Re	8000

Agli altri Sostituti del Procuratore Generale del Re divisi in due categorie: -
 1.^a categoria L. 6000
 2.^a " " 5000

Al Segretario sul carico di pagare le stipendi ai Commessi esecuzionieri " 7500

Ai Sotto Segretari, per ciascuno - - - - - " 2000

Art. 4.

Al Primo Presidente della Corte di cassazione è assegnata un'indennità d'alloggio di L. 2000.

Art. 5.

Lo stipendio dei Membri della Corte d'appello è stabilito come segue:

Al Primo Presidente della Corte d'appello di Torino - - - - - L. 12,000

Ai Primi Presidenti delle altre Corti - - - - - " 11,000

Ai Presidenti di sezione in ognuna delle Corti - - - - - " 8000

Ai Consiglieri d'appello divisi in tre categorie -
 1.^a categoria " 6000
 2.^a " " 5000
 3.^a " " 4500

Al Procuratore Generale del Re presso la Corte di Torino - - - - - " 12,000

Ai Procuratori Generali presso le altre Corti - - - - - " 11,000

Ai Primi Sostituti del Procuratore Generale del Re presso
 ognuna delle Corti - - - - - " 6000

Agli altri Sostituti Procuratori Generali divisi in due categorie:

1.^a categoria " 5000

2.^a " " 4000

Al Segretario presso ognuna delle Corti coll'incarico simultaneo

degli affari civili e criminali - - - - - " 4000

Ai Sotto Segretari divisi in tre categorie -
 1.^a categoria " 1800
 2.^a " " 1600
 3.^a " " 1400

Art. 6.

Al Primo Presidente della Corte d'appello di Torino è assegnata l'indennità d'alloggio di L. 2000; ed ai Primi Presidenti delle altre Corti è assegnata quella di L. 1500.

Art. 7.

La prima categoria dei Consiglieri d'appello è composta dei Consiglieri i più anziani in numero di 35.

Le Grandi collegie e' composte di altri 35 collegii per ragione pure di sedd
 onstante.

Cada gl' altri collegii appartengono alla 3.^a categoria
 Il collegio incaricato di scrivere il suo stato nominale e a spesa, tenuto
 al capo, l'anno indennita' di L. 500.

Art. 8.

Le dipendenze degli Avvocati, e dei Procuratori dei poveri presso alle Corti e' offerta in
 abilita' come segue:

Al Avvocato dei poveri presso la Corte di Torino	L. 6000
Al Avvocato dei poveri presso le altre Corti	5000
Al sostituto degli Avvocati dei poveri vicini in due categorie	2500
Al Procuratore dei poveri presso la Corte di Torino	4000
Al Procuratore dei poveri presso le Corti di Genova, Savona, Cuneo, e Cagliari	3000
Al Procuratore dei poveri presso la Corte di Novara	2500
Al sostituto dei Procuratori dei poveri vicini in 4 categorie	1600
	1400
	1200
	1000

Le spese di affitti anche per gli Avvocati, non per Procuratori dei poveri,
 saranno pagate sulla somma dei casuali di giustizia loro rispetti.

Il rimanente dei casuali suddiviso in parti eguali tra gli Avvocati dei poveri
 di una categoria, ed eguali ripartiti tra i Procuratori dei poveri di una
 categoria.

Art. 9.

Le spese dei membri dei tribunali provinciali e' stabilita come segue:

	1. ^a cat.	2. ^a cat.	3. ^a cat.	4. ^a cat.
Al Presidente	5000	4500	4000	3500
Al Vice Presidente	3500	3200	.	.
Al Giudice	3000	2600	2400	2000
Al Aggiunto	600	.	.	.
Al Procuratore del Re	5000	4500	4000	3500
Al Vice Procuratore del Re	3000	2600	.	.
Al Sostituto Procuratore del Re	2400	2000	.	.
Al Segretario	3750	3500	3000	2500
Al Sotto Segretario	1500	1200	1000	.
Il Conto d'istruttoria giudiziaria incaricato di loro ufficio di un'anno indennita' di	400			

Apparterranno alla prima categoria: i Tribunali di Torino e di Genova.

Alla seconda quelli di: Alessandria, Cagliari, Casale, Ciamberì, Cuneo, Nizza, Novara e Sassari.

Alla terza quelli di: Aquis, Anney, Asti, Biemonte, Chiavari, Isera, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Savona, Verelli, Vigevano e Voghera.

Alla quarta quelli di: Alba, Albertville, Aosta, Biella, Bobbio, Domodossola, Fiviale, Lomasei, Montiers, Mori, Nuova Oneglia, Oristano, Tullana, S. Gio. di Moriana, S. Giuliano, S. Venno, Susa, Tempio, Chivasso, Cortona e Varallo.

Sarà pure in facoltà del Governo nei casi di vacanza e di traslocazione, servate le disposizioni della legge sulla inamovibilità, di collocare nei Tribunali delle categorie superiori uno o più Giudici col grado e con lo stipendio di uno delle categorie inferiori, e viceversa di promuovere senza traslocazione alcuni fra i Giudici di queste al grado e stipendio di una categoria superiore: mediante però che nell'assegnamento dei gradi e degli stipendii non venga oltrepassato in totale il numero dei Giudici che sarà determinato dalla legge per la composizione dei Tribunali, secondo le varie loro categorie.

Art. 11.

I Giudici inamovibili che al tempo in cui sarà posta in operanza la presente legge si trovaranno adetti ad un Tribunale di classe inferiore col grado e con lo stipendio di una classe inferiore, salvo il caso di una personale promozione, anche rimanendo nello stesso Tribunale, avranno il grado e lo stipendio della categoria corrispondente alla classe a cui appartenevano, e così i Giudici della seconda classe avranno il grado e lo stipendio della seconda categoria, e similmente quelli della terza o della quarta classe avranno il grado e lo stipendio della terza o della quarta categoria.

Art. 12.

Gli Uffici del pubblico Ministero presso le Corti, e presso a quei Tribunali, dove ne sarà riconosciuto il bisogno, come pure gli Uffici degli Avvocati dei processi avranno un Segretario e quel numero di scrivani che sarà determinato da tabella approvata con Decreto Reale.

Art. 13.

I Giudici di mandamento nelle città ove siede un Tribunale provinciale avranno lo stipendio uguale a quello dei Giudici dello stesso Tribunale.

Per tutti gli altri Giudici lo stipendio sarà di L. 1400.

Art. 14.

Gli Stipendii dei Giudici di mandamento potranno con Decreto Reale essere aumentati

di un Anno dopo ogni biennio d'ordinario.
Saranno computati per l'effetto di questa disposizione gli anni di servizio
adottati alla presente legge.

Art. 15

I limiti assegnati dalla legge precedente ai delegati della Corte d'Appello e dei
Cribanali per le materie di diritto civile rimangono con esclusione alle Corti dello Stato,
e viceversa per un anno dal quale che verrà determinato nei regolamenti.
Sul proposito di tali limiti, giacché le attribuzioni agli uomini, sono assegnate
e determinate da una legge speciale d'oggi del 30. 7. 52. e di conseguenza la loro, prede-
stinate per le opere di esecuzione, in parte, riguarda.

Art. 16.

Di delegati della Amministrazione di mandamenti e deputati di stipendio di 600.
I limiti di delegati di delegati di delegati della legge, tanto per le materie
civili che per le materie criminali, sono pure devoluti al Regio erario, e viceversa a favore
dei regolamenti.

Sul proposito di tali limiti, sono assegnate ai delegati delegati della Amministrazione
l'ora del 6. 7. 52, e con un anno di loro servizio gli stipendi dei sostituti
la parte d'efficienza.

Art. 17.

Le conseguenze della disposizione di questa legge concernono le norme preterite
rispetto al numero di delegati di delegati di delegati e di altre qualunque
non le norme dello Stato e sono altre delegati e persone solo ai delegati
in virtù di tale legge e finché la legge, il diritto e viceversa le delegati
annuali dello Stato.

Art. 18.

La presente legge nulla è innovata quanto agli stipendi dei membri
della Camera dei conti.

Il Primo Presidente di tale elezione gode i vantaggi della età
fornite assegnate al Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Art. 19.

La presente legge entra in esecuzione il 1.° gennaio 1853.

Le disposizioni della medesima riguardanti le delegati, non saranno
efficiate quanto a quelle della Corte d'Appello, dei Cribanali e della
Amministrazione mandamenti e di delegati, sino a che si sia promulgata

e posto in esecuzione il nuovo Codice di procedura civile, ed altrimenti
provisto con legge speciale.

Cosimo ridi - 29. aprile 1886.

P. Maria Lucrezia

G. P. P.